

*Causa Mastroianni e Toscano c. Italia – Prima Sezione – sentenza 24 giugno 2021 (ricorso n. 12205/16).*

**Diritto a un giusto processo – Patologie contratte in seguito a emotrasfusioni – Risarcimento del danno riconosciuto dal giudice – Mancata ottemperanza da parte del Ministero della Salute – Violazione dell’art. 6 CEDU sotto l’aspetto del giusto processo - Sussiste.**

**Diritto di proprietà – Patologie contratte in seguito a emotrasfusioni – Risarcimento del danno riconosciuto dal giudice – Mancata ottemperanza da parte del Ministero della Salute – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 - Sussiste.**

**Diritto a un ricorso effettivo – Patologie contratte in seguito a emotrasfusioni – Risarcimento del danno riconosciuto dal giudice – Mancata ottemperanza da parte del Ministero della Salute – Violazione dell’art. 13 CEDU sotto l’aspetto dell’effettività della tutela giurisdizionale prevista - Sussiste.**

**La mancata esecuzione di una decisione interna definitiva, che riconosce ai ricorrenti il diritto al risarcimento per i danni subiti da trasfusione di sangue infetto contratta dal primo ricorrente viola sia l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale; l'art. 1 Prot. n. 1, relativo al diritto al diritto di conseguire e conservare le poste patrimoniali; e l'art. 13 CEDU, con riguardo alla mancanza di un ricorso effettivo.**

**Fatto.** I ricorrenti Mario Mastroianni e Fernanda Damiana Toscano sono cittadini italiani coniugati tra loro e residenti in provincia di Caserta, i quali hanno avviato il 25 luglio 2008 un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Napoli contro il Ministero della Salute per chiedere il risarcimento del danno che ritenevano subito a causa dell'infezione post-trasfusionale contratta dal Mastroianni nel 1986.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva dell'11 marzo 2013, il tribunale aveva accolto la domanda giudiziale e condannato il Ministero della Salute al pagamento di 101.151,88 euro al primo ricorrente e 12.508,44 euro alla seconda. In data 10 ottobre 2013, la sentenza era diventata esecutiva e in data 18 novembre 2014 notificata al Ministero della Salute.

Il 16 maggio 2015, non essendo stata eseguita tale sentenza, i ricorrenti hanno notificato al Ministero della Salute un'ingiunzione al pagamento. Fallita anche tale procedura, costoro hanno proposto istanza di espropriazione dei beni, senza alcun esito.

La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20 novembre 2018, ha confermato la sentenza di primo grado.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU, dolendosi della violazione degli articoli 6 e 13 e del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU.

**Diritto.**

**Sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione (diritto a un equo processo).** La Corte, nel ribadire i principi sviluppati nella sua sentenza D.A. e altri c. Italia (nn. 68060/12 e 18 altri, §§ 102-197, 14 gennaio 2016), rileva che il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda dei ricorrenti per il risarcimento dell’infezione contratta dal primo ricorrente a causa di una trasfusione, sentenza poi confermata in via definitiva dalla Corte d’Appello di Napoli. Alla luce della mancata esecuzione di tale sentenza, concernente per di più in una materia delicata qual è quella della salute, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione.

**Sulla violazione del Protocollo n. 1 della Convenzione (diritto al rispetto dei propri beni).** La Corte ritiene che la mancata esecuzione della sentenza definitiva che attribuisce diritti di credito

direttamente esigibili dai ricorrenti abbia leso il diritto al pacifico godimento dei loro beni. Disconoscendo la decisione giudiziaria, le autorità nazionali hanno impedito ai ricorrenti di ricevere gli importi che potevano ragionevolmente aspettarsi di ottenere a seguito della sentenza di riconoscimento del diritto al risarcimento. Di conseguenza, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

***Sulla violazione dell'articolo 13 della Convenzione (diritto a un ricorso effettivo).*** La Corte ritiene che ai ricorrenti non sia stato garantito il diritto a un ricorso effettivo, pertanto anche la disposizione dell'articolo 13 è stata violata.

La Corte respinge invece, in quanto inammissibili, le ulteriori doglianze dei ricorrenti.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** In conclusione, in esito all'accertamento svolto, la Corte accorda, conformemente all'articolo 41 della Convenzione, rispettivamente al primo e al secondo ricorrente un indennizzo pari a 101.151,88 euro e pari a 12.508,44 euro a titolo di danno patrimoniale; ai due ricorrenti in solido un indennizzo pari a 10.000 euro per il danno morale; un importo pari a 13.635 euro per le spese legali sopportate (vedi nn. 29, 31 e 33). Respinge il resto della domanda per equa soddisfazione.

La sentenza è divenuta definitiva in data 24 settembre 2021.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU – *Diritto a un equo processo*

Art. 1 Prot. n. 1 - *Diritto di proprietà*

Art. 13 CEDU – *Diritto a un ricorso effettivo*

Art. 41 CEDU – *Equa soddisfazione*